



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	
Protocollo Generale	
08 GEN. 2019	
Prot. 1642	Tit. VII Cl. 1
Rep. Decreti n°	62

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168;
 VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
 VISTO l'art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
 VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3947 del 12.10.2018;
 VISTA la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17, prot. n. 2000/30703, del 17 febbraio 2000, sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca;
 VISTO il D. MIUR n. 102 del 09.03.2011, n. 102 di determinazione dell'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca;
 VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui, in conformità al decreto ministeriale di cui al punto precedente, è stato determinato l'importo annuale dell'assegno di ricerca;
 VISTO che nell'ambito del programma Horizon 2020, la commissione europea ha finanziato il progetto denominato "ULTRAPLACAD", CUP H82I15000110006;
 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche del 13.12.2018, trasmessa con nota istruttoria n. 781 del 17.12.2018, prot. n. 174777 del 17.12.2018, con la quale è stata approvata la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca per il settore concorsuale 03/A1, settore scientifico disciplinare CHIM/01 "Chimica Analitica", ai sensi dell'art. 1, punto 2, lettera b) del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
 VISTO che il suddetto assegno di ricerca grava sul finanziamento del progetto di ricerca ULTRAPLACAD, CUP H82I15000110006, di cui è responsabile scientifico il prof. Giuseppe Spoto;
 CONSIDERATA la nota del dirigente dell'Area Finanziaria, prot. n. 176992 del 21.12.2018, in cui si rappresenta che l'importo relativo alla copertura finanziaria del suddetto assegno di ricerca è stato inserito nella programmazione 2019 e che autorizza, pertanto, l'Area della Ricerca a procedere alla pubblicazione del bando;

DECRETA

- Art. 1 - E' indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale, eventualmente rinnovabile, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, settore concorsuale 03/A1, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 "Chimica analitica", dal titolo "Dispositivi biosensoristici e microfluidici per la rivelazione ultrasensibile di biomarcatori"; responsabile scientifico: prof. Giuseppe Spoto;
- Art. 2 - L'assegno di durata annuale (rinnovabile) sarà attribuito mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, secondo le modalità indicate nel bando allegato.
- Art. 3 - L'ammontare annuale dell'assegno di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, pari ad € 19.367,00, graverà sulla programmazione 2019.

Catania, li 08 GEN. 2019

IL RETTORE

(prof. Francesco Basile)

IL PRORETTORE

Prof. Giancarlo Magnano San Lio

SM

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	
Protocollo Generale - Albo Ufficiale	
Albo n. 36	prot. 1989
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo	
dal 09/01/2019	al 29/01/2019
Il Responsabile	

ART. 1
Oggetto

E' indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera B) della legge 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1699 del 31/03/2011 e *ss. mm.*, come di seguito specificato:

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

Sede prevalente: Dipartimento di Scienze Chimiche

Titolo della Ricerca: Dispositivi biosensoristici e microfluidici per la rilevazione ultrasensibile di biomarcatori

Progetto di ricerca: ULTRAPLACAD

Settore concorsuale: 03/A1

Settore scientifico disciplinare: CHIM/01

Attività che l'assegnista dovrà svolgere:

L'assegnista nello svolgimento del programma di ricerca dovrà occuparsi della rivelazione ultrasensibile di acidi nucleici e altri sistemi biomolecolari mediante biosensori e la tecnica della microfluidica digitale. La necessità di superare i numerosi problemi connessi alla rilevazione di sequenze di DNA e microRNA ha portato allo sviluppo di nuovi metodi che siano quanto più possibile semplici, sensibili ed automatizzati. Il tradizionale approccio di rivelazione richiede sia l'amplificazione PCR della sequenza target che l'introduzione di marcatori all'interno del sistema di rivelazione. Si tratta di operazioni costose e che possono portare alla contaminazione del campione. Scopo del progetto sarà quello di amplificare e rivelare sequenze di acidi nucleici oltre che altri biomarker utili per la diagnosi di importanti patologie, mediante approcci basati su biosensori e sulla microfluidica.

Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Spoto

Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile)

ART. 2
Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi alla selezione i soggetti in possesso del titolo di:

- Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline attinenti alle Scienze Chimiche.

Ai candidati è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese.

2. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 6 e 10.



3. I candidati non devono incorrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel successivo articolo. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio con professore appartenente al dipartimento interessato, che ha deliberato l'assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

5. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

ART. 3

Incompatibilità e divieto di cumulo

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero.

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio del Dipartimento di riferimento.

3. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

4. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti, anche a tempo determinato, presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

5. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate dal precedente punto, al fine di usufruire dell'assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.

6. L'assegno non è compatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con la titolarità di contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.

7. Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L. 240/2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a chi ha usufruito di contratti per assegni di ricerca stipulati anche con Atenei diversi e/o con gli enti di cui al comma 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute.

ART. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, in carta libera, redatta secondo lo schema allegato al bando (*Allegato 1*) e indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando sull'Albo *on-line* dell'Università di Catania (<http://ws1.unict.it/albo/>), dovrà essere, alternativamente:

M

- inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Chimiche, Viale Andrea Doria 6, 95125, Catania (Italia);

- consegnata a mano al medesimo indirizzo di cui alla punto precedente.

2. Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli, le pubblicazioni e quanto altro previsto dal bando, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) le generalità del candidato;
- b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
- c) la seguente dicitura: **“Dipartimento di Scienze Chimiche – Assegni di ricerca tipo B - Bando numero 62... 2019 – Settore concorsuale 03/A1 - Settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica - Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Spoto”**

3. Le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data di accettazione dell'ufficio postale. Per le domande presentate direttamente presso gli uffici del Dipartimento interessato la data di consegna è attestata dal personale della struttura addetto al ricevimento che rilascerà il numero di protocollo.

4. Non saranno prese in considerazione le domande che risultino inviate o presentate oltre il termine perentorio sopra indicato o che, a causa della mancata indicazione sul plico di tutte le informazioni richieste al punto 2, si siano disperse. L'Amministrazione, altresì, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. Nella domanda il candidato, oltre che indicare l'esatta denominazione del programma di ricerca, del settore concorsuale del settore scientifico disciplinare e del Dipartimento interessato, dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità:

- a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail;
- b) la cittadinanza posseduta;
- c) il possesso del titolo accademico richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione riportata (*se prevista dal titolo*) e dell'Università presso la quale è stato conseguito, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. (*Qualora il titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dovrà presentare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando la documentazione pertinente con le modalità di cui al successivo punto 10. In questa ipotesi il predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura di selezione.*)
- d) l'/gli eventuale/i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
- e) l'/gli eventuale/i ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma 10;
- f) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall'art. 3 del presente bando;
- g) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio con un professore appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

12

- h) di essere/ non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'art. 3, comma 4, del presente bando;
- i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei recapiti.

6. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o per il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del titolo.

7. I candidati portatori di handicap possono richiedere l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di misure compensative per l'espletamento del colloquio, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Alla domanda devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale debitamente datato e sottoscritto;
- b) i titoli di studio, compresi quelli richiesti per l'ammissione, i titoli professionali e le pubblicazioni che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione;
- c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b), possibilmente su supporto informatico, oppure fotocopia delle stesse unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all'originale;
- d) l'elenco dei documenti presentati;
- e) la fotocopia di un documento di riconoscimento;

10. I titoli di studio e professionali di cui alla lett. b) del precedente punto 8, potranno essere certificati secondo una delle modalità di seguito indicate:

1. In originale;
2. In copia autentica;
3. In fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che ne attesti la conformità all'originale, unitamente ad un valido documento di identità (*modello: All.2*);
4. mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000 (*modello: All.3*).

I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono essere autocertificati, avendo cura di specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc); oppure presentati in fotocopia semplice mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000, alla domanda di ammissione non deve essere allegato alcun certificato, in originale ovvero in copia autenticata, rilasciato da una Pubblica amministrazione italiana.

Solo i titoli professionali conseguiti in Italia e rilasciati da soggetti privati possono essere prodotti in originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale.

I titoli di studio conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o titolo equivalente, diploma di scuola di specializzazione, ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). In mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale documentazione, i titoli potranno essere attestati con le modalità di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati; l'attestazione deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizzata.

I titoli professionali conseguiti all'estero possono essere prodotti con le modalità di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da auto

dichiarazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non fossero in possesso di traduzione legalizzata.

11. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.

In applicazione alle norme sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.

L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e *ss.mm.ii.*

12. Non sono ammesse domande cumulative per più selezioni. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati all'Università degli Studi di Catania.

13. A pena di esclusione, la domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; sono, altresì, esclusi i candidati le cui domande non contengono tutte le dichiarazioni previste per l'ammissione dal presente bando.

ART. 5

Commissione giudicatrice

Le domande dei candidati vengono esaminate da una Commissione giudicatrice (di seguito Commissione), appositamente nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche su designazione del Consiglio del medesimo Dipartimento, composta da tre docenti del settore concorsuale o del settore scientifico disciplinare interessati dal progetto o dal programma su cui verte l'assegno.

Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFN, CNR, ecc.) delle commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un dipendente di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea.

La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli presentati e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste.

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.

ART. 6

Valutazione dei titoli e colloquio

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli presentati e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste, assicurando la pubblicità degli atti.

La Commissione preliminarmente determina i criteri di valutazione dei candidati, disponendo di un punteggio massimo di 100 punti, attenendosi a quanto di seguito riportato:

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

- a) titoli (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero, purché non costituisca requisito di ammissione)
sino ad un massimo di punti 6

b) frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo sino a punti 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di punti 9, da attribuire anche a chi abbia conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito di ammissione.

c) Pubblicazioni
sino ad un massimo di punti 20

Colloquio
sino ad un massimo di punti 65

Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca di cui all'art. 1, nonché alla conoscenza della lingua inglese.

2. Il colloquio si svolge in locali accessibili al pubblico e potrà essere svolto anche per via telematica a discrezione della Commissione, previa identificazione del candidato da parte del Presidente della Commissione che dovrà, altresì, attestare il corretto svolgimento del colloquio stesso.

Il mancato collegamento telematico nell'ora stabilita o il collegamento tardivo verrà considerato come rinuncia alla partecipazione alla selezione.

3. I risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono resi noti prima dello svolgimento del colloquio mediante pubblicazione all'Albo della struttura didattica interessata, con valore di notifica a tutti gli interessati. Ai candidati non ammessi al colloquio non è data comunicazione.

Almeno 20 giorni prima della data di inizio del colloquio, gli uffici del dipartimento interessato comunicheranno ai candidati ammessi, mediante posta elettronica, il giorno, l'ora e la sede di svolgimento della prova orale.

4. Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

5. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

6. Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco viene affisso presso la sede degli esami.

7. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

ART. 7

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura, le valutazioni dei titoli, del curriculum e il giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, nonché le motivazioni circa le eventuali esclusioni dalla selezione. La Commissione formula la graduatoria dei candidati giudicati idonei e che hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 55 punti.

2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica minore.

3. L'Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura, emana la graduatoria finale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale

M

dell'Università degli studi di Catania, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo <http://ws1.unict.it/albo/>, nonché nella sezione dedicata "Bandi, gare e concorsi".

La pubblicazione informatica all'Albo ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di ricorsi.

5. La collocazione nella graduatoria di merito, in qualità di idoneo, non costituisce titolo per successive prove selettive previste dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca.

6. La graduatoria cessa di validità decorsi 120 giorni naturali e continuativi dalla data del decreto rettorale di emanazione della stessa. Entro il suddetto termine l'assegno di ricerca può essere conferito al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, nel caso di rinuncia dell'assegnatario o per mancata accettazione entro il termine stabilito.

ART. 8

Stipulazione del contratto

1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione procede ad idonei controlli, ha altresì facoltà di espletare ulteriori verifiche prima della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali rinnovi, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza di cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato risolto di diritto.

2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati dall'amministrazione universitaria, decade dal diritto all'assegno di ricerca; in tal caso, l'amministrazione è in facoltà di attribuire l'assegno ad altro candidato, secondo l'ordine decrescente della graduatoria.

3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola l'attività di collaborazione alla ricerca e dovrà contenere, oltre all'indicazione del nominativo del responsabile scientifico, tra l'altro:

- il titolo della ricerca, il titolo del programma di ricerca, il settore concorsuale e il settore scientifico di afferenza;
- la descrizione dell'attività di ricerca da svolgere o del progetto presentato;
- la durata del contratto e l'eventuale facoltà del rinnovo;
- l'importo complessivo dell'assegno di ricerca e la modalità di erogazione;
- le modalità di controllo e di valutazione dell'attività svolta.

4. Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi di salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l'amministrazione, sentito il referente scientifico, definirà il termine di inizio attività.

5. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando.

6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale presso soggetti esterni all'Ateneo, previa autorizzazione del docente referente, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta nonché pregiudizio ad altre attività di ricerca della struttura e all'Ateneo.

M

7. Il titolare di assegno di ricerca può altresì svolgere presso l'Ateneo di Catania incarichi di insegnamento ai sensi del *Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010*, nonché un'attività didattica a) integrativa e di supporto; b) di tutorato; nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti, e sempre a condizione che vengano accertati la compatibilità con l'attività di ricerca svolta dall'assegnista e che non insorgano conflitti di interessi.

8. L'assegnista inizia a svolgere l'attività di collaborazione alla ricerca, di norma, dalla data di sottoscrizione del contratto.

9. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università di Catania.

10. La decadenza dall'assegno di ricerca è disposta con provvedimento del Rettore.

ART. 9

Durata, sospensione, interruzione, rinnovo e recesso del contratto

1. Il contratto di conferimento dell'assegno di ricerca ha la durata di anni uno.

2. Durante il periodo di vigenza del contratto, l'attività può essere sospesa per malattia grave o gravi motivi di famiglia, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, se opportunamente documentati e previo nulla osta del docente referente, comunque nel rispetto delle limitazioni e dei termini eventualmente imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza non superiore a trenta giorni lavorativi anche non consecutivi.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato regolamento di Ateneo, l'interruzione non può essere superiore a tre mesi, pena la risoluzione di diritto del contratto.

4. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo del contratto esclusivamente per la prosecuzione del progetto o del programma di ricerca nel cui ambito l'assegno è stato conferito. Il rinnovo è subordinato alla attestazione da parte del Consiglio del dipartimento interessato della necessità della prosecuzione dell'attività di ricerca e della copertura finanziaria per il rinnovo. L'assegno può essere rinnovato per la durata minima di un anno; per motivate esigenze, la durata minima dell'ultimo rinnovo può essere semestrale.

Il rinnovo è disposto con decreto del rettore, entro la scadenza del contratto in corso, previa verifica del mantenimento in capo all'assegnista dei requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento di Ateneo in materia.

In caso di rinnovo trova applicazione l'art. 22 della legge 240/2010, così come modificato dall'art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014, convertito dalla l. 11/2015, nonché le specifiche disposizioni del Regolamento di Ateneo per conferimento di assegni di ricerca, cui si rinvia.

5. L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione trattiene all'assegnista un importo corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato.

ART. 10

Emolumenti, trattamento fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

1. L'importo annuale dell'assegno è stabilito in Euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

2. Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni richiamate di cui all'art. 22, comma 6, della legge 240/2010.

3. L'Università di Catania provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

ART. 11

Valutazione dell'attività di ricerca

1. Il conferimento dell'assegno comporta lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista nel contratto e dà diritto ad avvalersi, a tal fine, delle strutture e delle attrezzature della struttura di riferimento.

2. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del docente referente.

3. A conclusione del contratto il titolare dell'assegno è tenuto a presentare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

ART. 12

Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:

- a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
- b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- c) interruzione ingiustificata dell'attività di ricerca per un periodo superiore a tre mesi.

Art. 13

Restituzione dei titoli

1. I candidati, se interessati, dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.

2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'Università non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile della custodia della documentazione (titoli e pubblicazioni) presentata dai candidati.

ART. 14

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Sandra Mangano – Area della Ricerca – Via Fragalà, n. 10 – 95131 Catania – ac.ari@unict.it – (tel. 095 4787419).

ART. 15

Trattamento dati personali

1. I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

ART. 16

Rinvio normativo e pubblicazione

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale dell'Ateneo, presente sul sito web di Ateneo: www.unict.it. Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell'Unione Europea.
2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui in premessa.
3. L'autorità giurisdizionale competente delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania.

Catania,

**IL DIRIGENTE DELEGATO
AREA DELLA RICERCA
(Ing. Lucio Mannino)**



**IL RETTORE
(Prof. Francesco Basile)**



**IL PRORETTORE
Prof. Giancarlo Magnano San Lio**

